

Marcella Raiola

La «questione teodericiana»: un'ipotesi ricostruttivo-costitutiva dell' «Edictum» (*)

1. Il noto e folgorante assunto borgesiano secondo cui «il concetto di testo definitivo appartiene unicamente alla religione o alla stanchezza» deve essere stato costantemente presente all'autore di questo studio ambiziosissimo sull'*Edictum Theoderici*, che presuppone e implica, di necessità, la ricognizione e la reinterpretazione di numerose, ampollose e tendenziose fonti tardoantiche, nonché la laboriosa e indiziaria ricostruzione tanto della «Belesenheit» giuridica degli sfuggenti compilatori quanto di quella filologica degli editori moderni dell'atipico «microcodice», contenente 154 *capita* e attribuito a Teoderico l'Amalo per vie e motivazioni oscure.

«Fatalmente» curioso è anche il fatto che l'inquietante postulato di Borges sia enunciato in una sua opera giovanile intitolata *Le versioni omeriche*¹, perché l'approccio dell'autore del saggio sull'*Edictum Theoderici* alle intricate vicende del testo richiama le alternative e i filoni esegetici peculiari della cosiddetta «questione omerica», con tanto di individuazione di un fronte di «Unitaristi» e di un fronte di «Analitici». Come, infatti, per i poemi omerici, soprattutto nella gloriosa stagione filologica dell' '800 tedesco, ai teorici della composizione unitaria da parte di un solo grande artista, anche in ragione della riscontrata tecnica della prolessi, si contrapposero i sostenitori della tesi di una stratificazione progressiva, con diverse ipotesi e varianti di assemblaggio dei canti o di quelle serie di canti che sembravano costituire blocchi diegetici autonomi, così anche per l'*Edictum* si ricorre a una dicotomia tra studiosi che propugnano una «concezione tolemaica»² della raccolta legislativa, ruotante attorno all'idea dell'esistenza di un *corpus* di leggi effettivamente emanato o ufficializzato *ex post* da Teoderico, sottoposto a manipolazioni preventive e integrazioni successive, e studiosi per converso definiti «copernicani»³, che nella congerie dei materiali raccolti nell'Editto non ravvisano alcuna organicità strutturale o intenzionalità nomotetica, e che suggeriscono, perciò, percorsi di aggregazione e consolidamento pluridirezionali.

I primi, per via puramente deduttiva, traggono conferma alla loro ipotesi dalla preservata vigenza, da parte di Giustiniano, dei provvedimenti di Atalarico, Amalasueta e Teodato, riaffermati, a differenza di quelli dell'esecrando Totila, nella *Pragmatica Sanctio*, i quali non potrebbero non essere ricondotti, per filiazione, all'Editto teodericiano, stante la *devotio* e la *reverentia* con cui nelle *Epistulae Variae* – vergate a nome di Atalarico da Cassiodoro, alto funzionario al servizio dei Goti all'incirca dal 508 al 538 – ci si riferisce alle disposizioni legislative del primo sovrano gotico (*var.* 9.14); i secondi, invece, additano proprio nel silenzio di Giustiniano circa l'Editto, peraltro contenente norme contrastanti con alcune prescrizioni del Digesto e del *Codex Iustinianus*, la prova inconfutabile dell'inesistenza

*) A proposito di O. LICANDRO, *Edictum Theoderici. Traduzione con testo a fronte* (Appendici di Teresa Corea), Torino, Giappichelli («Collectanea Graeco-Romana. Studi e strumenti per la ricerca storico-giuridica»), 2008, p. 294.

¹) In *Discussione* (*Discusión*, 1922), ora in *Obras Completas*, Buenos Aires, 1974, trad. it. – *Tutte le opere* –, I, Milano, 1984, p. 372.

²) LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 132-134 e nt. 85.

³) LICANDRO, *op. cit.*, p. 134 nt. 85.

di una compilazione nota e accreditata, varata da Teoderico consapevolmente e solennemente. La mancata menzione dell'Editto nella *Pragmatica Sanctio* è stata dunque funzionalmente adattata, dai diversi studiosi, alle ipotesi più o meno caute e più o meno discutibili che nel tempo sono state formulate circa la paternità, la cronologia e gli ambiti di diffusione dell'Editto.

A dire il vero, il silenzio di Giustiano arriva ultimo, per così dire, dal momento che dell'Editto nessuna fonte coeva o successiva parla. Non ne parla il fedele Cassiodoro; non ne parlano Sidonio (che cita solo alcune *leges theodericianae* non attribuibili all'Amalo)⁴ e Procopio di Cesarea, né tantomeno Giordane, la cui opera storiografica sui Goti dipende largamente dall'*Historia Gothorum* cassiodorea⁵. Non ne fa parola neppure lo stringato e spesso sibillino Anonimo Valesiano, che per malevolenza raffigura Teoderico, cresciuto alla corte di Bisanzio (da ostaggio), cioè 'in gremio civilitatis'⁶, come un *illiteratus*, al punto da dover essere aiutato con una sorta di «normografo» a vidimare i documenti ufficiali⁷. Lo stesso Anonimo, in un passo controverso e giustamente famoso (12.60) – sul quale è stata condotta un'ampia e complessa operazione filologica esemplarmente illustrata da A. Giardina⁸, che ha valutato accuratamente le letture e trasposizioni effettuate dai vari filologi – fa riferimento a un *edictum* che Teoderico avrebbe tuttavia promulgato per i soli Goti ('*edictum suum, quod eis constituit*', dice il cronista tardoantico nel lacunoso passo, integrato, invece, da Mommsen con il sintagma '*quod ius constituit*', assai più vincolante per quel che concerne la pubblicazione di un «codice», ma scartato come *lectio* azzardata e improbabile).

2. L'autore segue le evanescenti tracce del «fantasmatico» Editto⁹ teodericiano fino alla sua apparizione in Europa, nella seconda metà del '500, a Parigi, dove il testo divenne oggetto delle cure dell'erudito e statista Pierre Pithou, procuratore generale del parlamento provvisorio istituito da Enrico IV dopo l'abiura (da parte di entrambi), scampato fortunatamente al massacro della notte di San Bartolomeo. Pithou, allievo brillante e fecondo della scuola di Jacques Cujas, insigne esponente di quell'umanesimo giuridico che innescò un accanito «consumismo tipografico»¹⁰, editore di testi classici (Salviano, Ammiano Marcellino, Quintiliano, Giovenale, Persio, Petronio, Fedro, di cui per primo pubblicò le *Favole* nel 1596) e filologo, si colloca in quella *lignée* di poliedrici studiosi capaci di restituire all'Europa rinascimentale testi capitali e preziosi anche per il riaccredito del tardoantico, sottraendoli alle mistificanti e ipostatizzanti distorsioni medievali e riproponendoli all'*élite* colta europea epurati di tutte le verosimili e riconoscibili manomissioni. Assieme al fratello François, approntò un'edizione del *Corpus juris canonici* (1577) e rivide i *Capitula* di Carlo Magno, Ludovico il Pio e Carlo il Calvo (1588); fu artefice, inoltre, della scoperta della celebre *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (prima del 1572). L'*Edictum Theoderici*, che avrebbe visto la luce nel 1579 per i tipi di Sebastian Nivelle, era contenuto in un testo miscelaneo in cui figuravano opere di Cassiodoro, Ennodio, Sidonio Apollinare, Giordane e testi giuridici i più disparati, quali i dodici libri del *Codex Visigothorum*.

I manoscritti consultati dal Pithou, uno dei quali messo a disposizione dal destinatario della lettera dedicatoria posta in epigrafe all'edizione, Eduard Molay, andarono perduti in circostanze ignote, il

⁴) LICANDRO, *op. cit.*, p. 104.

⁵) Jordanes, *De rebus actibusque Getarum* (ed. TH. MOMMSEN), in «Monumenta Germaniae Historica», Berlin, 1882, V, p. 53-138.

⁶) Ennod., *Panegyricus*, 3.11 (ed. F. VOGEL), in «Monumenta Germaniae Historica», VII², Berlin, 1961, p. 204: '*Educavit te in gremio civilitatis Graecia praesaga venturi: quem ita ingressum vitae limen erudit, ut dum adhuc de puero haberet hilaritatem, mox eam sequetur securitas de tutore*'.

⁷) Anonymus Valesianus, 14.79 in «Monumenta Germaniae Historica», IX, Berlin, 1892, p. 326. In realtà è assai probabile che la figura di Teoderico sia stata sovrapposta, a causa dell'errore di qualche amanuense, a quella di Giustino, che Procopio, nelle *Storie segrete* (*hist. ar.* 6.11-18) descrive come analfabeta e rozzo, facendo riferimento anche alla prassi di firmare i documenti utilizzando una tavoletta di legno artatamente intagliata.

⁸) A. GIARDINA, *Cassiodoro politico*, Roma, 2006, p. 105-109. Cfr. Anonymus Valesianus, 12.60, 13-16, in «Monumenta Germaniae Historica», IX, cit., p. 322.

⁹) LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 109.

¹⁰) LICANDRO, *op. cit.*, p. 110 e nt. 23.

che ha reso indiziaria la ricerca e ha complicato gli orientamenti esegetici, favorendo il proliferare di ipotesi anche «radicali», quale quella del falso artatamente confezionato dallo stesso Pithou¹¹. Licandro respinge recisamente l'idea del falso, argomentandone l'inconsistenza a partire dal rigore filologico dimostrato e profuso dal Pithou in altre pubblicazioni, dall'acribia postulata e professata dalla scuola di cui fu allievo e dalla temperie culturale ed editoriale dell'epoca, che denotava reverenza verso i testi antichi e avanzava istanze di recupero dell'autentico «verbo» dei classici (viene menzionato il celebre *Constitutum Costantinii* del Valla), sicché appariva poco incline e, anzi, ostile alla falsificazione.

L'approccio al discorso sull'eventuale falso, tuttavia, appare parziale e approda a una petizione di principio, liquidando, peraltro, come «ricostruzioni ... talmente ardite da concertare anche il più disponibile dei lettori»¹² quelle che si configurano come ineludibili e necessarie contestualizzazioni dell'operazione editoriale di Pithou. Se lo Schminck sbaglia o forza la mano¹³ nel ritenere che l'erudito calvinista del XVI secolo sfuggito al massacro degli Ugonotti abbia costruito a tavolino la compilazione legislativa e ne abbia millantato l'ascendenza teodericiana per illustrare concretamente un modello antico di convivenza pacifica tra cattolici ed «eretici» ariani – i quali ultimi adombrerebbero i calvinisti –, non sbaglia, tuttavia, nel porsi la domanda relativa all'avvertito bisogno di riutilizzo funzionale, in quel momento particolare e tesissimo della storia moderna, del nome e della fama di Teoderico. Se anche il rigore filologico, i concomitanti e clamorosi smascheramenti rinascimentali di documenti falsificati a bella posta e la volontà di mettere a disposizione dell'*intelligenza* dell'epoca testi antichi finalmente sottratti alla *mislettura* medievale bastassero a «scagionare» Pithou dall'accusa di aver realizzato un falso, infatti, più cogente e convincente sarebbe, tuttavia, l'individuazione delle finalità ideologiche che la pubblicazione può aver avuto, che non sarebbe insensato né infruttuoso ricercare con maggiore impegno, specie considerando che solo cinquant'anni prima l'editore Stoeckel, a Dresda, aveva pubblicato un'antologia delle *Variae* di Cassiodoro (1529) a cura di Johannes Cochlaeus, cattolicissimo corrispondente epistolare di Tommaso Moro e autore di una biografia di Teoderico, il quale aveva accuratamente epurato le lettere di tutti i numerosi riferimenti alla convivenza tra fedi diverse e le aveva indirizzate, poi, a Enrico VIII, perché riconoscesse l'ecumenica primazia del cattolicesimo, imparando dal «deone Goto» e ariano, più nobile dei «porci luterani», il rispetto e la deferenza verso la Chiesa romana¹⁴.

In seguito, le *Variae* erano state oggetto delle cure di Mariangelo Accursio, che le aveva pubblicate in versione integrale assieme alla loro strana appendice, il *De Anima* (1533), mentre i cosiddetti *Irenisti*, tra cui Jean Bodin e Grozio, le avrebbero poi fatte assurgere a paradigma della plausibilità e fecondità del dialogo interconfessionale, utilizzandole come puntello agli assunti delle loro opere. Che Pithou sia rimasto estraneo a questo fervore polemico, stante anche la sua abiura e considerate le sue personali e drammatiche vicissitudini, sarebbe perlomeno singolare.

Un'operazione editoriale non è mai denotativa e «meccanica». Ristampare in un momento di crisi del sistema di produzione capitalistico *L'uomo a una dimensione* di Marcuse o il *Siddharta* di Hermann Hesse, per esempio, non equivarrebbe solo a riproporre dei classici ormai canonizzati, ma assumerebbe una significazione specifica e chiaramente allusiva.

L'individuazione di un'occasione a largo raggio politica, dunque, potrebbe chiarire senz'altro in modo più convincente le motivazioni della riedizione del Pithou, e perfino dell'eventuale manipolazione del testo, facendo della stessa un indice rilevante di comprensione del retroterra culturale di un'epoca anziché un reato contro la *orthòtes* testuale, e stagliandola sullo sfondo della straordinaria storia di quei «falsi» documentali¹⁵ che, come pure i *codices descripti*, attestano e comprovano l'ineludibile bisogno di porre sempre nuove domande ai classici e di immerterli in una illimitata semiosi.

¹¹ Si veda P. RASI, *Sulla paternità del cosiddetto Edictum Theoderici regis*, in «AG.», 145, 1953, p. 105, e LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 114-124.

¹² LICANDRO, *op. cit.*, p. 115.

¹³ LICANDRO, *loc. ult. cit.*

¹⁴ Cfr. H. STONE, *The Polemics of Toleration*, in «Journal of the History of Ideas», XLVI, 1985, p. 147-165.

¹⁵ Cfr. L. CANFORA, *Il fiume si scava il suo letto*, in «Di fronte ai classici» (cur. di I. DIONIGI), Milano, 2002, p. 47-62.

La riprova della buona fede di Pithou è tuttavia ricercata dall'autore nel confronto con le vicende editoriali della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* e della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, così denominata da Cujas a motivo della mancanza di datazione e di indicazioni sull'autore o sulla provenienza dell'opera, anch'esse date alle stampe da Pithou e da Loisel. Del resto, il fenomeno della compilazione di «massimari» e piccole raccolte normative di origine confusa e spuria, rese note da manoscritti del IX secolo, era ampiamente diffuso, e spesso si rinvenivano, in tali sillogi eterogenee, interi blocchi di norme contenute nell'*Edictum*, che pongono problemi di dipendenza genetica e di relazione. Da escludere con un ampio margine di certezza sarebbe, invece, l'ipotesi di un'origine «visigotica» dell'Editto¹⁶, sconfessata dalla contrapposizione tra giudici provinciali e giudici operanti nell'*Urbs venerabilis*, presente nell'Editto, così come dal chiaro richiamo alle XII Tavole, nel cap. 111 dello stesso, relativo al divieto di seppellimento dei cadaveri entro la cinta muraria di una città che non può che essere Roma.

A confermare la tesi «analitica», quella, cioè, che riconduce la composizione dell'Editto a una stratificazione graduale e allotria di materiali misti, concorrerebbe anche l'uso del plurale, *edicta*, che si rinviene nel prologo, nonché in Cassiodoro (*var.* 5.33, 9.14 etc.), il quale ultimo, nota l'autore, rimanda di frequente ad altri *corpora* (o singoli «editti»?) precedenti, la cui relazione con l'*Edictum* storicamente assunto al rango di compilazione barbarica paradigmatica sarebbe tutta da ricostruire. Non solo. Cassiodoro menziona, parimenti denominandole *edicta*, anche norme applicabili nel caso di infrazioni non contemplate dall'*Edictum*¹⁷ e cita una misteriosa '*edictorum series de plaga*' in un'epistola (*var.* 4.27) che illustra il caso di un *saione* resosi colpevole di atti di violenza e di estorsione ai danni di un maggiorenne sotto la sua protezione¹⁸.

Certamente l'epistola di Cassiodoro fa riflettere sul rapporto tra il diritto consuetudinario gotico (sono note le *belagines*, di cui parla Jordanes)¹⁹ e il diritto romano, e può essere adoperata sia come prova a favore sia contro la vantata «integrazione» delle etnie nel nome e nel segno del diritto romano.

Il verbo '*componere*', per esempio, usato nella *Varia*, rimanderebbe a una prassi gotica, quella, cioè, del calcolo minuzioso dell'ammenda da pagare in caso di lesione personale, commisurata alla stessa, laddove il diritto romano contemplava l'*aestimatio*, cioè la valutazione del danno in sede giudiziaria, con conseguente conversione del medesimo in una multa o in una pena «personale» ('*De plaga vero, quam educto gladio temerarius praesumptor inflixit, ad iudicium comitis Duda saepe dictus saio te compellente veniat audiendus, ut secundum edictorum seriem quae male commissa claruerint, sine aliqua dilatione componat*'). Ma l'uso atecnico dei termini giuridici e le attestazioni plurime di altre valenze semantiche del termine '*componere*', nella stessa opera cassiodorea, giustificano dubbi e inibiscono deduzioni lineari. Il *saione* reo di aggressione, peraltro, viene condannato, «alla romana», a risarcire il doppio ('*a te constrictus in duplo ei cogatur exsolvere*'), il che contribuisce ad accrescere le perplessità circa la vigenza di un diritto «misto» e circa la volontà di «fusione» delle etnie espressa da Teoderico. La *Varia* successiva, infine, indirizzata proprio al *comes* Duda, che viene informato della vicenda e investito dei poteri relativi al trattamento del caso, non fa alcun cenno al tipo di *districtio* da esercitare né alla prove-

¹⁶ LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 127 e nt. 77.

¹⁷ LICANDRO, *op. cit.*, p. 138.

¹⁸ I *saiones* erano agenti speciali gotici, *executores* del re, uomini che si erano distinti sul campo per valore e fedeltà. Venivano loro affidati incarichi delicati e richiedenti capacità logistiche ed autorevolezza: protezione di alti dignitari ed esponenti del clero, reperimento, trasporto e distribuzione di risorse (cfr. Cassiod., *var.* 2.13 e 2.20), organizzazione di spostamenti di massa, come nel caso illustrato dalla *Varia* 5.10, indirizzata al *saione* Verane, incaricato di sorvegliare un'intera comunità gepida di passaggio entro le province di Venezia e Liguria, etc. Talora abusavano dei loro poteri straordinari di coercizione. Non risulta che fossero assegnati ad un *officium* particolare. Formavano un corpo di polizia simile a quello degli *agentes in rebus*, subordinati al *magister officiorum*. Si veda. R. MOROSI, *I saiones, speciali agenti di polizia presso i Goti*, in «Athenaeum», LIX, 1981, p. 150-165.

¹⁹ Cfr. Jordanes, *De rebus actibusque Getarum*, 11.69, (ed. TH. MOMMSEN), in «Monumenta Germaniae Historica» cit., p. 74, in cui si fa riferimento all'iniziativa promossa dal re dei Goti Dicineo, che avrebbe fatto mettere per iscritto le consuetudini («belagines») del popolo dei Goti. In realtà, Dicineo fu re dei Geti, la cui storia viene da Jordanes (e anche da Cassiodoro) fusa e confusa con quella dei Goti.

nienza della tutela processuale della parte lesa, laddove proprio in questa sede sarebbe stato naturale collocare indicazioni e chiarimenti. Colpisce altresì l'attacco della lettera (*Conscientiam probamus, cui iudicanda committimus, quia dignus est inter alios sequenda decernere, qui sibi modum visus est legitima conversationis imponere*), in cui si rammenta al *comes* che in lui è stata riposta particolare fiducia proprio perché ha mostrato chiaramente di essersi «convertito»²⁰ al *ius*, cioè di aver avuto la forza d'animo sufficiente a vincere la natura vendicativa e istintiva tipica dei barbari per abbracciare uno stile di vita e un'attitudine di pensiero tali da permettergli di riconoscere in altri il costume barbarico, e di punirlo senza avvertire alcun disagio.

Emergerebbe, dunque, la necessità di una romanizzazione intesa prioritariamente come devoluzione alla forma processuale, alla ritualizzazione dello scontro, come obbligata remissione della «vendetta» a un potere che la eserciti per tutti in egual maniera e la commisuri alle violazioni perpetrate. Non sarebbe, dunque, la natura o l'eventuale separazione dei «codici» (romano e gotico) il fattore rilevante ai fini della discussione sul grado di compenetrazione tra i due popoli, quanto il grado di accettazione, da parte dei Goti, della procedura, cioè della «forma-giustizia».

L'autore, invece, in forza di questa testimonianza cassiodorea, sostiene che Teoderico non abbia mai desiderato o tentato di fondere le etnie conviventi sul territorio italo-germanico, e che la locuzione *«ut secundum edictorum seriem»* attesta la persistente vigenza di un nucleo normativo germanico applicato ai Goti, espressione di un permanente potere normativo, nella forma edittale romana, di Teoderico nei confronti dei sudditi Goti»²¹.

Proseguendo nell'analisi dell'opera di Cassiodoro, fonte preziosissima per l'età teodericiana, non solo a livello documentale e cronachistico ma anche ideologico, dal momento che Cassiodoro è responsabile, anche se in misura non accertabile, dell'orientamento della politica teodericiana e, sicuramente, è artefice della costruzione della mitografia di Teoderico, l'autore rileva consuetudini espressive, quali il tono perennemente e studiatamente magniloquente del *quaestor*, lontanissimo dall'asciuttezza che connota i *capita* dell'*Edictum*, e fattori quali il rimando frequente a una pluralità di *edicta*, che dissuaderebbero dal ritenere valida e plausibile l'ipotesi di una compilazione ufficiale pubblicata con l'*imprimatur* di Teoderico.

L'autore si domanda come mai l'Editto non sia mai menzionato, nonostante gli intenti eulogici del questore, e come mai neppure Atalarico, a nome del quale Cassiodoro verga l'Editto contenuto nella *Varia* 9.18, faccia mai riferimento a tale «codice» pregresso.

A questo punto, però, sarebbe stato necessario anche ricordare che Cassiodoro ha «riscritto» e, quindi, verosimilmente risemantizzato le *Variae* nel momento in cui le ha pubblicate, cioè nel 538 circa, dopo aver operato quello che Mommsen, nella prefazione alla sua edizione delle *Variae*, tacciando il loro autore di viltà e insulsaggine, definisce un «*severus delectus*», cioè un'opportuna (opportunistica, per il Tedesco!) selezione delle *epistulae* redatte in tanti anni di onorata carriera alla corte dei Goti. Alla selezione si sarebbe accompagnato il rimaneggiamento dei testi, onde far sì che la silloge contenesse le lettere più significative e funzionali a uno scopo che è ancora oggetto di discussione e di «azzardo»²², anche perché il dialogo tra i *deserti* amici che inducono il *quaestor* a pubblicare le sue lettere e l'alto funzionario stesso, inscenato nella *Praefatio* dell'opera, consente di ricostruire solo parzialmente l'*intentio auctoris*, data la sua natura letteraria e convenzionale.

La tesi dominante è che lo statista, fedele al progetto di un regno romano-gotico autonomo, perseguito fino allo scoppio della guerra greco-gotica, abbia indirizzato le sue lettere, disposte in modo

²⁰) Per il termine *«conversatio»*, si veda Cassiod., *var.* 4.33: *«quid enim melius quam plebem sub praecepto degere velle iustitiae, ut conventus multorum disciplinabilium sit adunatio voluntatum? Hoc enim populos ab agresti vita in humanae conversationis regulam congregavit»*. Nella *Regula Benedicti* (LVIII, 17, *cur.* S. PRICOCO, Verona, 1995, p. 242), tra i voti richiesti al monaco, oltre all'*oboedientia* e alla *stabilitas*, si richiede la *«conversatio morum suorum»*. Si veda anche J.J. O'DONNELL, *Cassiodorus*, Berkeley, 1979, p. 109.

²¹) LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 140.

²²) J.L. JOUANAUD, *Pour qui Cassiodore à-t-il publié les Variae*, in «Teoderico il Grande e i Goti in Italia», Spoleto, 1993, p. 721-741.

da illustrare le virtuose pratiche amministrative dei re goti dirozzati e «orientati» dall'aristocrazia romana «collaborazionista», a quella parte dell'aristocrazia filobizantina e ortodossa che in modo poco lungimirante aveva auspicato, con la sua fronda, la riconquista giustiniana e il riaffermarsi di un potere civile ecumenico e pienamente «legittimato».

Con ciò non si vuole dire che giusto la *Varia* in cui l'Editto sarebbe stato menzionato o celebrato è stata espunta, ma si intende richiamare ancora una volta l'attenzione sul dato politico-ideologico sotteso a quello filologico e formale, dal momento che il contesto bellico e la doppia referenza delle *Variae* (i destinatari «storici» degli anni tra il 501 e il 538 e quelli «politici» dell'epoca della pubblicazione) suggeriscono di non trascurare lo scopo diplomatico e politico dell'opera.

Negli anni della sua permanenza a Bisanzio, del resto (540-554, ma ci sono diverse ipotesi), Cassiodoro, forse proprio tramite la fenomenologia istituzionale rappresentata dalle *Variae*, operò non solo al revanscistico scopo di mostrare ai romani «integralisti» il perduto equilibrio e la perdita autonomia relativa, ma anche allo scopo di «sponsorizzare», presso l'imperatore Giustiniano, una soluzione «amalo-anicia» per la futura sistemazione del riconquistato regno italico, caldeggiando il matrimonio tra Matasunta, vedova di Vitige, e Germano, cugino dell'imperatore, purtroppo prematuramente scomparso²³.

Quand'anche l'Editto, inteso come microcodice compatto e valido per le etnie conviventi sul territorio, fosse stato una realtà evidente e certa, vantarne la compilazione avrebbe assunto il valore di un atto di aperta sfida all'imperatore d'Oriente, «tutore» del regno italico, come l'autore del saggio ben comprende, del resto, nella seconda parte del libro, in cui riprende un'altra questione assai dibattuta, cioè quella, per dirla con Jones²⁴, della «*constitutional position*» dell'Amalo, precisando che Teoderico, appunto, non legiferò mai come un sovrano indipendente barbarico né come un imperatore, cioè attraverso *leges*, ma solo tramite *edicta*, vale a dire come un ordinario «funzionario» imperiale.

La riprova di ciò sarebbe fornita anche dal famoso passo di Procopio (*bell. Goth.* 2.6.17) in cui è riportata la perorazione di tre ambasciatori inviati da Vitige a Belisario nel 537, i quali rimarcano che i Goti, fin dal tempo di Teoderico, in ossequio all'autorità di Bisanzio, appunto, «non hanno mai emanato leggi, scritte o non scritte, e non hanno ricoperto cariche civili, rimaste appannaggio dei soli romani»²⁵.

Quanto alla mancata corrispondenza tra lo stile delle *Variae* e quello dei *capita* dell'*Edictum*, va detto che Cassiodoro concepì le sue lettere come *opus oratorium maxime*, ritenendo che la «forma» fosse il corrispettivo della *civilitas*, cioè del perpetuarsi del modello di vita associata sperimentato e stabilizzato da Roma attraverso il diritto, così come la «*de-formitas*» era il contrassegno della barbarie, tanto è vero che i sovrani goti ritennero opportuno e politicamente rilevante servirsi della penna cassiodorea per inoltrare i propri messaggi alla popolazione e alla burocrazia.

Come si è detto, la *Varia* 9.18 contiene un editto di Atalarico. Tale testo normativo appare lineare e ben strutturato, nella sequenza delle fattispecie e degli interventi legislativi, rispetto al confuso *Edictum Theoderici*, che presenta iterazioni e metatesi normative ingiustificate quanto sorprendenti. A p. 149, l'autore disincantava confronti con altre codificazioni romano-barbariche sicuramente emanate per volontà dei rispettivi sovrani e cita Otto Seeck²⁶, il quale accreditò il *Codex Eurici* di maggiore compattezza e lucidità rispetto al *Theodosianus*.

²³ Cfr. Jordanes, *De originis actibusque Getarum*, 60.314 (ed. TH. MOMMSEN), cit., p. 138: 'In quo (scil. Germano) coniuncta Aniciorum genus cum Amala stirpe spem adhuc utriusque generi domino praestante promittit'. Si vedano anche A. MORGHIANO, *Cassiodorus and Italian Culture of his Time*, in «Proceedings of the British Academy», XLI, 1955, p. 217 ss., e ID., *Gli Anici e la storiografia latina del VI sec. d.C.*, in *Secondo Contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1960, p. 231-253, nonché A. AMICI, *Cassiodoro a Costantinopoli. Da magister officiorum a religiosus vir*, in «*Vetera Christianorum*», XLII, 2005, p. 215-231.

²⁴ A.H.M. JONES, *The Constitutional Position of Odoacer and Theoderic*, in «*Journal of Roman Studies*», LII, 1962, p. 126-130.

²⁵ Cfr. V. A. SIRAGO, *I Goti nelle Variae di Cassiodoro*, in «*Flavio Magno Aurelio Cassiodoro*» (cur. S. LEANZA), Soveria Mannelli, 1986, p. 181: «Gli *edicta* ... dovrebbero semplicemente definire i limiti dell'applicazione della legge. Ma gli *edicta* di chi ha in mano tutto il potere militare sono così forti da sconfinare spesso in prevaricazione».

²⁶ O. SEEK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, VI, Stuttgart, 1920, p. 126.

Una svista, però, ha fatto invertire all'autore le espressioni assiologiche riservate da Seeck alle due compilazioni, dal momento che il celebre stilema «erbärmliches Flickwerk» («pietosa rattoppatura»), da Licandro tradotto come «importante codificazione» e riferito al *Codex Eurici*, fu notoriamente riservato da Seeck al *Theodosianus*, mentre l'espressione «erstes schriftlich aufgezeichnetes Gesetzbuch» («eccellente primo codice ufficiale scritto») è quella che lo studioso usò, appunto, per esprimere il suo apprezzamento alla codificazione barbarica in esame. Al di là di questo, però, quel che rileva è la constatazione che l'*Edictum* appare troppo raffazzonato e asistemático per poter essere un prodotto della raffinata cancelleria ravennate²⁷.

Riguardo alla cronologia dei testi implicati nell'appassionante *quête*, invece, innesca una meditazione assai stimolante la considerazione²⁸ che la modesta compilazione nota come *Edictum Theoderici* contempla, tra i suoi numerosi ipotesti, anche frammenti dei *Digesta* e di non meglio specificate *novellae*, come sembrerebbe ribadito e confermato dall'epilogo, che nell'incipit recita: '*quae ex novellis legibus ac veteris iuris sanctimonia pro aliqua parte collegimus*', e che peraltro, secondo l'autore, sarebbe da ritenersi posteriore e maldestramente giustapposto al testo, anche perché riprende un tema, quello della repressione dei *potentes*, già partitamente affrontato nell'Editto.

Ora, se la presenza, nell'Editto, di passi indubbiamente riconducibili ai *Digesta*, come opportunamente notato²⁹, conferma indirettamente la circolazione autonoma di materiali legislativi preesistenti e formalizzati anteriormente ai lavori della commissione presieduta da Triboniano, la menzione di *novellae leges* apre scenari più problematici, dato che la datazione delle *Novellae* non è suscettibile di ampie oscillazioni, sicché, se l'epilogo dell'Editto fosse «strutturale» e, quindi, coevo alla silloge dei 154 *capita*, bisognerebbe necessariamente fissare la redazione dell'*Edictum* a una data posteriore al 535-540, cioè agli stessi anni in cui Cassiodoro selezionava accuratamente i documenti cancellereschi da lui redatti in trenta anni e più di carriera, sicché non ci sarebbe più da stupirsi che nelle *Variae* non si trovi traccia dell'*Edictum*!

Questo dato, però, se accettato nella sua apparentemente pacifica sussistenza, costituirebbe anche la prova schiacciante della giustezza della tesi che esclude l'attribuzione dell'*Edictum* stesso a Teoderico l'Amalo, morto nel 526, e sarebbe senz'altro ingenuo o vanesio pensare che illustri studiosi non abbiano finora valutato questa discrasia ovvero, anzi, questo cruciale indizio.

Forse, oltre che accennare alla possibile recenziarietà e sicura incongruità dell'epilogo rispetto al testo dell'Editto, che già conteneva le misure repressive contro i giudici corrotti o negligenti in esso minacciate, per poi passare a disquisire sulla probabile tecnica di «massimazione» adottata dai compilatori allo scopo di enucleare principii giuridici astratti dalle occorrenze particolari della *iurisdictio*, sarebbe stato e sarebbe interessante anche interrogarsi sul valore semantico (tecnico, atecnico, «volgarizzato»?) da conferire al termine '*novellae*' contenuto nell'epilogo, per trarne conclusioni più audaci e corpose, tanto più che l'iterazione delle prescrizioni o delle intimazioni contenute nelle *constitutiones* non costituisce affatto una prova dirimente dell'inattendibilità o falsità delle stesse³⁰.

Alla fine della laboriosa ricognizione delle dissonanze e delle astrusità del testo, si giunge alla conclusione che l'Editto, strutturato per «grappoli normativi»³¹ (che non vanno però identificati con distinte «masse bluhmiane» di *iura* e *leges*), sia una raccolta altomedievale di livello infimo, «confezionata» da un anonimo giurista privato e successivamente attribuita a Teoderico (resta però da risolvere il problema, sempre ideologico *lato sensu*, del motivo per cui essa sia stata ricondotta a Teoderico, ovvero della temperie culturale entro cui è maturata l'idea di indicare proprio questo sovrano come fautore della silloge).

²⁷) LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 151.

²⁸) LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 156.

²⁹) LICANDRO, *op. cit.*, p. 159 e nt. 138.

³⁰) Cfr. J. HARRIES, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge, 1999, p. 86: «repetition of laws ... added strenght to the law».

³¹) LICANDRO, *op. cit.*, p. 158.

Viene respinta la tesi del Paradisi³², che pensò ad una raccolta del V secolo su cui Teoderico avrebbe poi messo la sua *sfragis*, assumendola come propria e imponendola autoritativamente, dopo aver aggiunto le formule *Edictum regis Theoderici*, all'inizio, e *Explicit edictum Theoderici regis* alla fine. Secondo l'autore, tali formule sarebbero state applicate da mano ignota, oppure sarebbero frutto dell'estensione «meccanicistica»³³, ai 154 misteriosi *capita*, della «firma» di Teoderico da parte dello stesso Pithou, che ebbe davanti a sé un codice comprendente, appunto, sia gli scritti di Cassiodoro sia il testo dell'Editto (anche se solo nei primi 5 libri delle *Variae* Cassiodoro parla a nome di Teoderico).

Riguardo alla «fissa» dell'ufficialità del piccolo codice, Licandro parla di «ossessione storiografica». I teorici delle *Annales* ponevano tra gli *idola* della storiografia «classica» quello del biografismo (l'«idolo individuale»), dell'esaltazione dei «grandi uomini»³⁴, la cui sopravvivenza ancora si può constatare: sarebbe stato illuminante, al di là delle considerazioni sull'alto livello di elaborazione tecnica dei documenti giuridici e amministrativi della Ravenna gotica, che avrebbe sicuramente respinto come inaccettabile uno scritto ingenuo e promiscuo come l'Editto, inquadrare e motivare l'impulso cui risposero gli studiosi che celebrarono Teoderico come paradigma della *virtus* barbarica o come primo, osteggiato artefice di una possibile unificazione d'Italia.

La funzione della scadente compilazione sarebbe stata quella di fornire un prontuario di rapida consultazione a operatori del diritto desolatamente impreparati: a sostegno di questa deduzione³⁵, l'autore cita un passaggio della *Varia* 9.14 (un'espressione semanticamente non autonoma)³⁶, che attesterebbe l'incompetenza dei giudici e dei responsabili periferici dell'amministrazione della giustizia.

La *Varia* in questione, però, non intende affatto sottolineare l'incompetenza del giudice, che nel caso specifico è il *comes* di Siracusa Gildila, *vir sublimis*, bensì avvertirlo del fatto che alcuni provinciali avevano lamentato certe sue defezioni procedurali senza tuttavia portare avanti la denuncia, tanto è vero che Cassiodoro sottolinea come il governo centrale abbia blandamente valutato le querimonie dei siracusani, dal momento che «quel che l'avversario stesso concede suscita dubbi» e dal momento che è altrettanto noto che «non si può colpire (o rimuovere) in forza della legge colui al quale il querelante preferisce perdonare» (*Provincialium Siculorum nobis est suggestione declaratum quaedam a tua potestate fieri, unde eorum fortunae videantur affligi. quod ideo leviter accepimus, quia ipsi vindicari praeterita noluerunt. constat enim esse dubium, quod concedit adversarius: et percelli non potest iure, cui mavult querelosus ignoscere*).

Il passo richiamato nel saggio fa in realtà riferimento alla coatta *vocatio*, davanti al tribunale del solo *comes* goto, di cittadini entrambi romani e, perciò, riluttanti a comparire in giudizio. Cassiodoro intima al *comes* di interrompere tale prassi disdicevole per non incorrere manifestamente in un reato proprio nel mentre in cui cercava di istruire un processo e addivenire a una sentenza: *'Duorum negotia Romanorum etiam his invitis ad tuum diceris vocare iudicium: quae si cognoscis facta, ulterius non praesumas, ne dum vis iudicium incompetenter quaerere, reatum potius videaris invenire'*.

L'avverbio *'incompetenter'*, dunque, in questo contesto, non sembra rimandare all'ignoranza o alla scarsa preparazione giuridica del funzionario, che, anzi, in questo caso, volendo avocare unicamente al suo giudizio anche cause da trattare assieme a giudici romani, appare fin troppo zelante, ma pare piuttosto fare riferimento alla competenza intesa come «pertinenza», come legittima attribuzione o rivendicazione del potere di giurisdizione.

Dalle *Variae*, del resto, non emerge (e non sarebbe stato conveniente, dal punto di vista propagandistico) un quadro particolarmente sfilacciato dell'amministrazione della giustizia: Cassiodoro si premura anzi di ribadire, soprattutto nelle *formulae*, che il potere centrale ha cura di scegliere uomini di comprovata cultura ed equilibrio, oltre che di sicura fedeltà, allo scopo di pervenire a quella *laus* che è lo speciale orgoglio dei Goti e che procede dalla *'custodia civilitatis'* (sempre in *var.* 9.14), la

³² Cfr. B. PARADISI, *Critica e mito dell'Editto Teodericiano*, in «BIDR.», LXVIII, 1965, p. 1-47, e LICANDRO, *op. cit.*, p. 158 e nt. 137.

³³ LICANDRO, *op. cit.*, p. 159.

³⁴ P. BURKE, *Una rivoluzione storiografica*, Roma-Bari 1995, p. 7.

³⁵ LICANDRO, *Edictum*, *cit.*, p. 161.

³⁶ Cassiod., *var.* 9.14.7: *'Ne dum vis iudicium incompetenter quaerere ...'*

quale va a sua volta identificata con la volontà di perpetuare consuetudini e procedure elaborate dai *Prisci* e consolidate (codificate), poi, dagli *Antiqui* (var. 11.8) affinché i *Moderni*, riconosciuta la loro perfezione, le preservassero con la massima *reverentia*³⁷.

3. Nella seconda parte del libro, si cerca di dipanare l'intrico delle ipotesi e delle formule escogitate per inquadrare il regno teodericiano dal punto di vista «costituzionale», cioè della legittimità imposta, estorta o acquistata dall'Amalo. Un parallelismo antitetico si instaura *naturaliter* con l'opera di Andrea Giardina che, nella sua ultima monografia su Cassiodoro, esclude che la formula mommseniana della *Doppelstellung* (cioè della duplice titolatura di Teoderico, quella di *rex*, in funzione della quale avrebbe governato sui Goti, e quella di *magister militum*, che gli avrebbe consentito di esercitare il proprio dominio sulla componente romana della popolazione) riesca a sciogliere i numerosi dubbi insinuati dall'esegesi delle *epistulae* cassiodoree più ambigue e ricche di sfumature, spesso coincidenti, non a caso, con i messaggi diplomatici inviati dai Goti agli imperatori bizantini.

Il fatto che Teoderico non abbia mai nominato un *magister militum* per l'Italia ha corroborato, nel tempo, la tesi mommseniana dell'esclusiva attribuzione al re di tale carica, utile a motivare legalmente l'esercizio del potere sugli italici romani; ma Giardina ha dimostrato che questa convinzione si basa sull'erronea interpretazione di un passo della var. 6.13, nella quale parrebbe configurarsi uno speciale rapporto tra il *comitiacum officium* e il *magister militum*, difficilmente spiegabile, però, se si considera l'equanimità e l'egualitarismo paternalistico che Cassiodoro, a nome dei suoi sovrani, ostenta verso tutte le figure istituzionali. Non solo. La disamina minuziosa della var. 1.1, indirizzata ad Anastasio come profferta di pace dopo un assalto ritorsivo delle truppe bizantine alle coste della Sicilia (una rappresaglia imperiale per punire lo sconfinamento delle truppe gotiche in territorio orientale nel corso della conquista di Sirmio), mostrerebbe una volontà autonomistica a malapena celata dalle «risorse aggraziate dell'obliquità»³⁸ rinvenute e applicate da Cassiodoro per evitare fratture.

L'espressione '*regnum nostrum imitatio vestra est*', per esempio, è studiatissima, in quanto aggira quella intenzione autocefalica che sarebbe stata palesata dall'uso del genitivo '*vestri*', che il lettore tuttavia indovina dietro l'attenuante curvatura lessicale. Anche per Licandro l'espressione³⁹, è altamente problematica e non va letta come prova evidente dell'esistenza di un regno gotico ormai separato dalle idealità e dai destini imperiali. L'approdo delle ricerche è però differente. Secondo il Giardina, infatti, Teoderico non ha mai avuto né cercato una «legittimazione» imperiale; per l'autore dello studio sull'*Edictum*, invece, Teoderico avrebbe agito dietro preciso mandato dell'imperatore⁴⁰, anche se la morte prematura di Zenone avrebbe interrotto l'*iter* di «ufficializzazione» della «reggenza» dell'Italia da parte del Goto per conto di Bisanzio. Facendosi acclamare *rex* dai Goti, Teoderico si sarebbe posto nella scia dell'esecrato Odoacre, sicché avrebbe poi scontato tale improntitudine con un periodo di attrito con Bisanzio e con una lunga attesa, prima di ottenere la restituzione, da parte di Anastasio, di quegli *ornamenta palatii* che secondo l'autore costituivano la concreta forma della legittimazione fornita dall'Oriente non già ad un *regnum* autonomo – ché l'imperatore non avrebbe mai rinunciato alla provincia italica, se non altro per il valore simbolico rivestito da Roma capitale – ma a un «protettorato» instaurato da Teoderico mantenendo proprio quella *Doppelstellung*, quel doppio titolo di *rex* dei Goti e di *magister militum* dei Romani che gli avrebbe consentito, come scrive Jordanes, di '*continere principatum prudenter et pacifice per triginta annos*'⁴¹.

³⁷ Cassiodoro è uno dei primi autori a generalizzare il termine '*modernus*' (cfr. var. 1.6, 4.51, 3.9, 3.31 e 8.25), sicché ne è stato erroneamente ritenuto l'inventore, laddove la prima attestazione del lessema si rinviene in un'epistola di Papa Gelasio I datata al 494 (cfr. «ThLL», VIII, Leipzig, 1936, c. 1211, ed *Epistulae Romanorum Pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S. Hilario usque ad Pelagium II* – cur. A. THIEL –, Hildesheim - New York, 1974, p. 389).

³⁸ A. GIARDINA, *Cassiodoro politico*, Roma, 2006, p. 129.

³⁹ L'espressione è ripresa in LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 171 e poi p. 190.

⁴⁰ *An. Val.* 2.9.49 e LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 173.

⁴¹ Cfr. Jordanes, *De Summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum*, 349 (ed. TH. MOMMSEN), in «*Monumenta Germaniae Historica*» V, Berlin, 1882, p. 45.

Secondo il nostro autore, i due avverbi usati da Jordanes rimandano alle due fasi del dialogo intrapreso da Teoderico con l'imperatore bizantino: il *custos civilitatis* sarebbe stato accorto (*prudenter*) nell'attendere da Zenone quella legittimazione che non arrivò e che egli non sollecitò, sapendo che non avrebbe potuto vestire la porpora imperiale in Occidente; magnanimo, invece, sarebbe stato, e lungimirante (*pacifce*), a partire dalla restituzione delle insegne imperiali, che lo avrebbero accreditato e «investito» finalmente del suo potere di reggenza, in un rapporto che anticiperebbe, per certi versi, quello vassallatico-beneficiario⁴².

Rispetto a Procopio (cfr. *bell. Goth.* 1.1.29), che intravede nell'atteggiamento di Teoderico una volontà di parificazione delle proprie prerogative a quelle dell'imperatore, Jordanes viene considerato più lucido nel comprendere e descrivere quella che Licandro definisce «la magmatica e cangiante sostanza politica e giuridica dell'esperienza teodericiana e della ancora viva *Pars Occidentis*» dove l'uso dei due aggettivi appare strano, visto che il richiamo di Giardina alla «fluidità» delle istituzioni gotiche era stato ritenuto frutto di eccessivo disincanto⁴³ e di scetticismo circa la possibilità di individuare la cornice istituzionale del governo dell'Amalo.

Restando in tema di fluidità, sono da segnalare alcune sviste morfosintattiche: per esempio, si rileva una ridondanza nell'espressione: «escludendo che non utilizzò»⁴⁴, mentre si registra un errore di reggenza nella proposizione: «... riconducibili anche al periodo ostrogoto di cui Pithou ... affermava di voler ben indagare e separare»⁴⁵.

Perplessità più forti generano le traduzioni che corredano il testo latino dell'*Edictum*, sia per quel che concerne i *capita* «abbreviati» posti all'inizio, sia per quel che riguarda i testi riportati per esteso, corrispondenti all'esplicazione ed espansione dei primi. Già l'intestazione '*Quid de singulis causis debeat observari per caput abbreviationum requirere et in eodem titulo invenies observanda*' è tradotta conferendo al verbo '*requirere*' e al verbo '*invenire*' la stessa valenza semantica («Troverai che cosa debba essere osservato riguardo ad ogni singola questione per mezzo di articoli abbreviati e nel medesimo titolo degli articoli troverai le norme da osservare»), con un appiattimento di senso e una banalizzazione operativa notevoli. Più distintivo e pertinente sarebbe stato, invece, tradurre '*requirere*' con «interrogare» ovvero «consultare» (con riferimento alla fonte, cioè i *capita* abbreviati esposti partitamente e in modo analitico nei singoli *tituli*); una possibile traduzione più perspicua e relativamente calzante potrebbe essere: «Si potrà consultare, per il tramite delle abbreviazioni in capitoletti, ciò che riguardo alle singole questioni debba essere osservato; si troverà la norma da osservare nella corrispondente rubrica».

Gli articoli riportati in forma sintetica nella prima parte dell'*Edictum* sono in realtà costituiti da complementi di argomento, quando il costrutto è nominale, oppure da proposizioni dichiarative, ipotetiche o interrogative indirette ellittiche del verbo reggente, per cui la traduzione va fatta presupponendo una principale del tipo «si discute ...», «si parla di ...», «si valuta se...», «si pone la questione se ... oppure se ...», «si prescrive che ...». Non sempre questa struttura è stata tenuta presente nelle versioni, il che, unitamente a fraintendimenti vari e a confusioni legate al mancato riconoscimento dell'uso settoriale e peculiarmente giuridico di qualche lessema, ha reso infelici e talora inintelligibili le traduzioni, come appare evidente a una ricognizione rapida e meramente esemplificativa: a) al *caput* 25⁴⁶, per esempio, '*unumquemque possessorem*' è tradotto con «un solo possessore», anziché con «ogni singolo possessore»; b) al *caput* 28, invece, la parola '*licentia*' ('*de data testandi licentia*') viene tradotta con «libertà», il che è ambiguo, perché anche dal testo analitico si evince trattarsi dell'attribuzione della facoltà di fare testamento; c) al *caput* 34 – '*de subreptione Romani aut barbari*' («sulla rapina, che si tratti di romani o di barbari») – il testo è tradotto in modo ambiguo («sul desiderio di possedere le cose altrui, di Romani o barbari»), dal momento che non si capisce se il genitivo sia riferito alla qualità del reo o sia inteso come genitivo di possesso della cosa rubata; d) al *caput*

⁴²) LICANDRO, *Edictum*, cit., p. 194 nt. 72.

⁴³) LICANDRO, *op. cit.*, p. 188.

⁴⁴) LICANDRO, *op. cit.*, p. 155.

⁴⁵) LICANDRO, *op. cit.*, p. 122.

⁴⁶) LICANDRO, *op. cit.*, p. 13.

73⁴⁷, il gerundivo ‘*de auctoritatibus exsequendis*’ è tradotto con «sulle autorità da eseguire», che è altrettanto disfonico e insensato; appare più probabile, contestualizzando la formula, che il legislatore intendesse discettare «sulle autorità tenute all’esecuzione» (del testamento); e) il *caput* 133⁴⁸ (*‘Mulier etiam si per cautionem alienum debitum se reddituram spondeat’*) è tradotto in modo pedestre e anacolutico, e cioè: «Una donna, seppur garantisca con una cauzione, di restituire un debito altrui»; poiché il testo di legge completo aggiunge ‘*non tenetur*’ («non è presa in considerazione»), l’articolo abbreviato potrebbe essere reso così: «come agire nel caso in cui una donna prometta di ripianare un debito altrui, sia pure attraverso una garanzia»; f) al *caput* 143⁴⁹ (*‘de servandis privilegiis Iudaeorum’*) si traduce «sulla concessione di privilegi agli Ebrei»: ma non di concessione si tratta, bensì di permanenza dei privilegi già goduti dagli Ebrei, sicché la traduzione dovrebbe essere: «In relazione al mantenimento dei privilegi degli Ebrei».

Passando al testo vero e proprio dell’Editto, poi, si segnala una traduzione ambigua della parte finale della prefazione⁵⁰; infatti, il passo ‘*...ut salva iuris publici reverentia et legibus omnibus cunctorum devotione servandis, quae barbari Romanique sequi debeant super expressis articulis, edictis praesentibus evidenter cognoscant*’ è tradotto «affinché, salvo il rispetto del diritto pubblico e l’osservanza di ogni legge con la devozione di tutti, ciò che barbari e romani debbano seguire sui chiari articoli espressi lo sappiano con chiarezza dai presenti editti». L’espressione ‘*super expressis articulis*’ è resa in modo troppo letterale, quasi con una traslitterazione («sui chiari articoli espressi»), ma appare chiaro che la prefazione si riferisce ai *capita* epitomanti della sezione precedente, sicché si propone di tradurre in questo modo: «affinché, fatto salvo il quasi religioso intento, da parte di tutti, di preservare le leggi tutte, romani e barbari sappiano in modo chiaro le norme cui devono tener dietro, al di là degli articoli già esposti». Nella stessa pagina⁵¹, al *caput* 2, si registra un grossolano anacronismo derivante dal fraintendimento del termine ‘*statum*’, reso, nella traduzione, con «interessi dello Stato» (*‘Iudex si pecuniam contra statum aut fortunas cuiuslibet ut sententiam proferret, acceperit’*), laddove appare lampante – anche dal binomio ‘*statum aut fortunas*’ – che ‘*status*’ indichi la condizione giuridica dell’offeso. Al *caput* 6⁵² (*‘ad officium sollicitudinemque iudicis pertinet, ut ea scripto lata definiant, quae apud se aguntur, sententia: et in executionem mitti iubeant, quod fuerit iudicatum’*), la traduzione risulta sgrammaticata e incoerente: «attiene alla funzione e al dovere del giudice, che con sentenza scritta si stabiliscano le cause discusse presso di lui e si comandino che sia data esecuzione a quanto sia stato giudicato»; si propone, invece: «attiene alla funzione e sta alla premura del giudice fare in modo che nella sentenza siano ben delineati i provvedimenti che sono stati disposti al suo cospetto e che tali provvedimenti contengano l’ordine che quanto statuito sia posto in esecuzione».

L’elenco potrebbe continuare. I testi tardoantichi sono spesso involuti e caratterizzati da anfibologia o polisemie, ma in questo consiste anche il loro fascino e la loro stessa essenza, e, se è vero per i testi «classici», è più che mai vero per i testi in oggetto l’assunto che non bisogna rinunciare a interpretare, magari confidando nell’apparente «imparzialità» di una deresponsabilizzante traslitterazione.

Una menzione speciale meritano, invece, le doviziose appendici che chiudono e chiosano il volume, e che costituiscono non solo un preziosissimo strumento per le indagini comparate, per l’individuazione di rapporti genetici o tratti mimetici fra i testi normativi messi a confronto⁵³, ma anche l’avallo crenologico alle asserzioni e argomentazioni della prima parte del saggio. Non mancano, tuttavia, contrappuntistiche deduzioni e conclusioni personali della curatrice, specie con riguardo alla terza appendice, contenente la disamina dell’*Edictum Athalarici* riportato da Cassiodoro nella sua *var.* 9.18 e ritenuto «tassonomicamente» interessante per i rimandi allusivi all’Editto di Teo-

47) LICANDRO, *op. cit.*, p. 15.

48) LICANDRO, *op. cit.*, p. 19.

49) LICANDRO, *op. cit.*, p. 21.

50) LICANDRO, *op. cit.*, p. 22.

51) LICANDRO, *op. cit.*, p. 23.

52) LICANDRO, *op. cit.*, p. 25.

53) LICANDRO, *op. cit.*, p. 211-257 (appendice 2).

derico, ovvero per le materie e le sfere d'azione giuridica prese in esame nei due testi. Utili e pregevoli, infine, le «collazioni» ragionate tra le leggi barbariche di sicura matrice regale (editto di Rotari) e, quindi, con *imprimatur* governativo, e l'*Edictum Theoderici*, privo di quei crismi di ufficialità (*scriptio*) che potrebbero far propendere per la sua sicura attribuzione all'Amalo, appunto.

Malgrado, dunque, non approdi a conclusioni inconfutabili e malgrado scarichi esclusivamente sul dato formale e per così dire «deontologico» l'onere di situare a vari livelli la compilazione pseudoteodericiana, lo studio costituisce, in conclusione, una tappa necessaria dell'*iter* euristico e analitico del complicato testo tardoantico; si potrebbe dire, restando nell'ambito del parallelismo instaurato all'inizio con la questione omerica, che il volume sia utile proprio in ragione delle posizioni e degli inferimenti da cui consente di prendere le distanze, esattamente come lo fu la fallita traduzione in eolico dell'Iliade intrapresa nel 1883 da August Fick⁵⁴ nel tentativo di dimostrare che la lingua omerica era stata originariamente monodialettale e che la «patina» ionica fosse frutto di successive stratificazioni legate alla prassi aedica.

L'esperimento di Fick, infatti, mostrando come il ritmo esametrico venisse mutilato, alterato o andasse addirittura del tutto perso con l'espunzione delle parole ioniche, consentì di stabilire che i poemi erano stati composti in una lingua in cui il dialetto eolico e quello ionico erano indissolubilmente fusi, specie nelle cosiddette «formule», allo scopo di sfruttare le varianti desinenziali dei due dialetti in vista della «tenuta» del metro e del ritmo. Fu grazie a tale esperimento che si pervenne alla definizione della lingua omerica come *Kunstsprache*. Allo stesso modo, si può affermare che il saggio sull'*Edictum Theoderici* di Orazio Licandro consente di sbarazzare il campo della ricerca da una serie di pregiudizi invalidanti e antimetodici, e di procedere con rinnovata lena e più sicura prospettiva nella ricostruzione della *Verfassungssprache* dei regna romano-barbarici.

⁵⁴) Cfr. A. LESKY, *Geschichte der griechischen Literatur*, I, Berna, 1957, trad. it. – *Storia della letteratura greca*¹² –, I, Milano, 1990, p. 88.